

N. 2281/2017 Reg. Gen.



Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento iscritto al n. 2281 del Reg. Gen. dell'anno 2017, riservato in decisione – previa discussione ex art. 429 c.p.c. – all'udienza del 23/5/2019, e vertente tra **Arena Liliana** (C.F.: RNA LLN 83B56 M208 Y – rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Michele Pagnotta, del Foro di Vibo Valentia), e **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore** (C.F.: 80078750587 – rappresentato e difeso, per procura generale alle liti in atti e anche disgiuntamente, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, dell'Avvocatura interna).

1. Il ricorso è infondato.
2. Arena agisce per l'accertamento – nelle forme proprie del rito ordinario del lavoro – del diritto al conseguimento della c.d. indennità di accompagnamento, previo apprezzamento del grado d'invalidità dedotto come sussistente a proprio carico: a tal fine, detta parte – premesso l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. – sostiene l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal perito nominato nella precedente fase processuale, conseguentemente instando per il rinnovo delle operazioni consulenziali e l'accoglimento della domanda.



3. All'azione resiste l'Ente assistenziale convenuto, rilevando la sommarietà delle doglianze opposte dalla parte avversaria nei confronti della valutazione medico-legale esperita dall'ausiliario del giudice già investito in prime cure del relativo quesito.
4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa sulla base delle considerazioni illustrate nel prosieguo.
5. Concordando con Cass, Sez. VI civ., ord. n. 5796/2018, *«prevedendo il comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c. esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo»*: di talché la mancata esplicitazione – anteriormente all'introduzione del presente giudizio – di notazioni critiche nei riguardi della relazione consulenziale, pur non cagionando l'inammissibilità del ricorso scaturito dal dissenso precedentemente formalizzato, nondimeno responsabilizza la parte ricorrente all'assolvimento, rigoroso ed esauriente, dell'onere d'illustrazione – nel procedimento (ex art. 414 ss. c.p.c.) dalla stessa ulteriormente incardinato – delle ragioni in forza delle quali la disamina già condotta dal (primo) perito si esporrebbe a insuperabili censure di lacunosità, contraddittorietà, o approssimazione, imponendo la riapertura dell'istruzione finalizzata alla constatazione del requisito sanitario.
6. Nella vicenda in esame, tuttavia, il ricorso si limita a denunciare la scorrettezza dell'epilogo raggiunto dal consulente, richiamando genericamente le patologie ritenute dirimenti in vista della concessione del beneficio auspicato, e rimandando alla documentazione sanitaria versata al fascicolo.
7. Le superiori osservazioni, allora, non appaiono accurate in misura tale da consigliare la ridiscussione della perizia già acquisita, giustificando la protrazione di quel giudizio all'accelerazione dei cui tempi e alla semplificazione del cui andamento è preordinata la procedura d'accertamento tecnico preventivo.
8. Per tutto quanto appena esposto, dunque, il ricorso va rigettato.
9. La novità delle questioni sottese alla decisione consiglia, ad ogni modo, l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

p.q.m.



uditi i procuratori delle parti costituite presenti in aula, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Arena Liliana nei confronti di I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Vibo Valentia, 23/5/2019.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso

